C/2025/5161

28.10.2025

Parere del Comitato economico e sociale europeo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

[COM(2025) 137 final — 2025/0071 (COD)]

(C/2025/5161)

Relatore: **Josep PUXEU ROCAMORA**

Consigliere	Ignacio SÁNCHEZ RECARTE (per il relatore)
Procedura legislativa	EU Law Tracker
Consultazioni	Parlamento europeo, 5.5.2025 Consiglio, 8.5.2025
Base giuridica	Articoli 43, paragrafo 2, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Documenti della Commissione europea	COM(2025) 137 final
Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) pertinenti	Obiettivo 12 — Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Sezione competente	Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente
Adozione in sezione	25.6.2025
Adozione in sessione plenaria	17.7.2025
Sessione plenaria n.	598
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	153/3/2

1. RACCOMANDAZIONI

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE)

1.1. sottolinea l'importanza socioeconomica del settore vitivinicolo per l'Unione europea ([1]).

i) Con un valore di mercato di 100 miliardi di EUR, il settore apporta 130 miliardi di EUR al PIL dell'UE. Nel 2022 i vini europei sono stati esportati in 194 paesi diversi, svolgendo un ruolo cruciale, in quanto le sole esportazioni di vino, di un valore totale pari a 17,9 miliardi di EUR, hanno ridotto del 3,7 % il disavanzo della bilancia commerciale dell'UE.

ii) Il settore apporta un contributo anche in campo sociale, creando complessivamente 2,9 milioni di posti di lavoro, che stanno rivitalizzando le zone rurali soggette a spopolamento. Questo settore dà prova di una produttività eccezionale, generando, in ogni fase della catena del valore, un valore aggiunto per dipendente maggiore di quello creato da attività simili in altri settori (superiore del 90 % per la viticoltura rispetto alla produzione vegetale e zootecnica; del 16 % per la vinificazione rispetto al settore manifatturiero; e del 5 % per la commercializzazione vinicola rispetto alla commercializzazione di prodotti alimentari e di altre bevande). Inoltre, le aziende vitivinicole sono del 15 % più redditizie rispetto all'azienda media dell'UE, offrendo così un'alternativa economica valida per le persone che vivono nelle zone rurali.

([1]) PwC, Relazione 2024 per il Comitato europeo delle imprese vitivinicole (CEEV) *Economic, social and environmental importance of the wine sector in the EU* [L'importanza economica, sociale e ambientale del settore vitivinicolo nell'UE]: https://www.dropbox.com/scl/fi/m0780by1gj1vnzfl1qo4n/Report-PwC-on-EU-wine-sector_full_032024.pdf?rlkey=dui2nddbh4mxtj8q942x78q99&e=1&dl=0.

iii) Con oltre 3,1 milioni di ettari di superficie viticola in zone in cui spesso non esistono alternative economiche, il settore vitivinicolo svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della popolazione nelle zone rurali. La maggior parte dei 2,2 milioni di aziende viticole dell'UE sono costituiti da piccole attività ma, nonostante le loro dimensioni, contribuiscono in modo significativo alle economie rurali e alla produzione vinicola dell'UE. Le regioni rurali in cui si trovano vigneti in espansione sono quasi riuscite a mantenere intatti i loro livelli di popolazione, registrando solo una lieve riduzione dello 0,4 %. Per contro, le zone in cui i terreni vitati stanno diminuendo hanno registrato un calo demografico notevolmente più elevato, pari al 2,6 %, ovvero 6,5 volte maggiore.

iv) Nel 2022 il contributo fiscale totale del settore vitivinicolo — di cui i contributi sociali costituivano oltre il 57 % — ammontava a quasi 52 miliardi di EUR, pari a circa lo 0,7 % della spesa delle amministrazioni pubbliche dell'UE.

v) Al di là delle sue implicazioni economiche dirette, il settore vitivinicolo europeo rappresenta una tradizione culturale profondamente radicata nel panorama della società. Rispecchia un patrimonio diversificato, plasmato da secoli di storia e innovazione, in cui ogni territorio contribuisce a creare un vero e proprio mosaico di regioni di produzione. La viticoltura non è solo produzione di vino, bensì rappresenta anche uno stile di vita, un'identità collettiva e un legame con un determinato territorio. Oltre a garantire la competitività e a incoraggiare gli investimenti, il pacchetto per la politica vitivinicola dell'UE dovrebbe pertanto mirare anche a mettere in risalto le sinergie tra economia, ambiente e cultura in modo da preservare questo tessuto sociale e culturale che unisce i cittadini. Ciò contribuirà a rafforzare lo spirito delle regioni vitivinicole e ad assicurare un futuro sostenibile per questo settore emblematico;

1.2. prende atto dell'importanza culturale del vino nell'UE e chiede alla Commissione europea di difendere la cultura vitivinicola sostenendo efficacemente l'attuazione di programmi che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza dei consumatori in merito al consumo di vino informato e responsabile;

1.3. sostiene la proposta della Commissione europea, intesa a dotare il settore vitivinicolo europeo di strumenti migliori per affrontare le molteplici sfide individuate dal gruppo ad alto livello sulla politica vitivinicola;

1.4. chiede che il sostegno politico sia accompagnato da una dotazione di bilancio ambiziosa per interventi specifici nel settore vitivinicolo;

1.5. sottolinea l'importanza di sviluppare programmi di istruzione, nonché progetti di ricerca e sviluppo, per accompagnare le iniziative delle imprese e dei lavoratori del settore vitivinicolo volte a sostenerli nella transizione in corso;

1.6. evidenzia che le raccomandazioni del gruppo ad alto livello e la proposta della Commissione europea sono state elaborate prima che la situazione dei mercati vinicoli internazionali si deteriorasse drasticamente a seguito della decisione dell'amministrazione statunitense di applicare dazi supplementari sui vini dell'UE; ritiene che in futuro potrebbe essere necessario fornire ulteriori aiuti ai vini dell'UE per sostenerne la competitività a livello internazionale;

1.7. raccomanda di apportare alcuni miglioramenti aggiuntivi alla proposta della Commissione per rispondere alle sfide che il settore vitivinicolo dell'UE si trova ad affrontare e per garantire un'economia del vino sana, sostenibile e competitiva nel lungo periodo;

1.8. pur concordando sul fatto che le future strategie di impianto dovrebbero contribuire ad adeguare il potenziale produttivo alla domanda del mercato, ritiene che l'elenco di limitazioni illustrato nel dettaglio nella proposta della Commissione europea sia troppo restrittivo e possa non essere adatto a tutte le situazioni;

1.9. accoglie con favore la proposta della Commissione di prorogare la validità delle autorizzazioni concesse per il reimpianto, ma raccomanda di limitarla a sei anni per consentire una pianificazione chiara ai fini della gestione del potenziale produttivo nelle singole zone di produzione di vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;

1.10. si compiace dell'autorizzazione dei pagamenti nazionali per la vendemmia verde volontaria e l'estirpazione volontaria di vigneti produttivi quali strumenti supplementari di gestione dell'offerta, considerata l'efficacia in termini di costi di eliminare dal mercato le eccedenze produttive prima di produrre altro vino;

1.11. accoglie con favore la proposta di regolamentare a livello dell'UE l'impiego di alcuni termini ampiamente utilizzati, e pertanto ben compresi dai consumatori, per la presentazione di prodotti aventi un tenore alcolico ridotto; propone di integrare tale proposta con una serie di altri termini e condizioni, come indicato negli emendamenti 1 e 3 (in appresso);

1.12. non sostiene la proposta di rendere obbligatoria l'espressione «ottenuto mediante dealcolizzazione» nella presentazione dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati;

1.13. raccomanda, come indicato nell'emendamento 2, di includere nel regolamento un riferimento al simbolo esistente o al pittogramma da apporre sull'etichetta per consentire l'identificazione, attraverso un sistema non basato sulla lingua, del mezzo elettronico usato per fornire informazioni. Il CESE propone inoltre che l'apporto energetico sia indicato vicino a tale simbolo o pittogramma al fine di agevolare la comprensione da parte dei consumatori;

1.14. raccomanda di sopprimere l'obbligo di indicare l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale quando i vini dell'UE sono esportati al di fuori dell'Unione, dal momento che tali requisiti variano da un paese all'altro;

1.15. suggerisce di ampliare la portata dei poteri conferiti alla Commissione europea al fine di consentirle di elaborare — mediante atti delegati e previa consultazione approfondita delle organizzazioni professionali e dei gruppi di esperti pertinenti — ulteriori norme riguardanti i) l'uso di mezzi elettronici per fornire informazioni obbligatorie e volontarie e ii) la forma e la grafica delle informazioni fornite in formato elettronico;

1.16. raccomanda di chiarire il fatto che le disposizioni che definiscono le informazioni obbligatorie da inserire in uno stesso campo visivo si applicano una sola volta, al fine di evitare che sull'etichetta anteriore debbano essere riportati tutti i termini obbligatori quando essa reca la dicitura «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o il nome della DOP o della IGP;

1.17. propone che l'importo totale disponibile in uno Stato membro in un dato anno per i pagamenti nazionali per la distillazione e la vendemmia verde non superi il 15 %, invece che il 20 % proposto nel testo in esame. Inoltre, consiglia di includere anche l'estirpazione volontaria tra le misure coperte da tali limitazioni;

1.18. propone che i beneficiari dei pagamenti per la distillazione in caso di crisi non possano ricevere alcun altro tipo di sostegno destinato al settore vitivinicolo per un periodo di un anno e mezzo;

1.19. raccomanda di applicare ai prodotti vitivinicoli aromatizzati esattamente le stesse norme proposte per i vini in termini di identificazione del mezzo elettronico sull'etichetta;

1.20. propone di prevedere disposizioni in merito al fatto che gli aromi usati nei prodotti vitivinicoli aromatizzati dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati possono conferire proprietà organolettiche simili a quelle del vino, al fine di garantire la certezza del diritto per questi nuovi prodotti;

1.21. accoglie con favore la proposta della Commissione europea di promuovere il turismo vitivinicolo, ma propone di estendere tale sostegno alle aziende vinicole, affinché adattino le loro strutture per accogliere i visitatori e promuovere questa forma di turismo, nonché a programmi che mettono in relazione vino e gastronomia. Il sostegno dell'UE alle imprese vinicole dovrebbe agevolare il rafforzamento di un'identità viticola locale o regionale e accrescere le sinergie derivanti dalla cooperazione tra le aziende vinicole locali;

1.22. suggerisce di eliminare il limite imposto alla durata delle attività di promozione tese a consolidare quote di mercato;

1.23. suggerisce di effettuare una revisione per le attività di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi volta a semplificare le procedure di domanda e motivazione, al fine di agevolare l'accesso agli aiuti, ridurre gli oneri amministrativi e rendere l'attuazione delle misure in questione più efficiente;

1.24. accoglie con favore la possibilità di aumentare l'aiuto finanziario dell'UE per gli investimenti legati alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi fino all'80 % dei costi di investimento;

1.25. propone che — in caso di circostanze eccezionali sui mercati di esportazione in tutto il mondo o in caso di crisi nei mercati dei paesi terzi che rappresentano oltre il 15 % delle esportazioni di vini dell'UE — l'assistenza finanziaria dell'Unione per le attività di promozione e comunicazione possa essere incrementata fino all'80 % della spesa ammissibile.

2. **NOTE ESPLICATIVE**

Argomentazioni a sostegno delle raccomandazioni da 1.1 a 1.7 in merito alla necessità di un pacchetto di misure sul vino e al suo contenuto generale

2.1. Il CESE sostiene la proposta di un pacchetto sul vino teso ad affrontare le seguenti sfide cui si trova di fronte il settore vitivinicolo dell'UE: sul versante della domanda, la tendenza, continua e a lungo termine, a una riduzione significativa dei consumi, nonché l'evoluzione delle preferenze dei consumatori dovuta ai cambiamenti della società; su quello della produzione, la crescente incertezza in termini di produzione interannuale per via dei cambiamenti climatici e di fenomeni meteorologici estremi più frequenti e intensi.

2.2. Dalla pubblicazione della proposta della Commissione europea, la situazione nel settore vitivinicolo si è ulteriormente deteriorata. Dal 5 aprile i prodotti vitivinicoli sono soggetti a dazi supplementari sul mercato statunitense, che, rappresentando il 28 % delle esportazioni mondiali di vino dell'UE, è di gran lunga il suo principale cliente in questo settore. Al di là del mercato statunitense, l'improvviso aumento delle tensioni e delle barriere commerciali in tutto il mondo incide negativamente sulle prospettive economiche e di consumo nei mercati di altri paesi terzi e genera un'enorme incertezza sia per le imprese che per i consumatori, il che avrà ripercussioni avverse sugli investimenti e sulla competitività delle imprese vinicole dell'UE.

2.3. Dato l'impatto socioeconomico del settore vitivinicolo dell'UE e il ruolo cruciale che svolge nel rivitalizzare le zone rurali dell'Unione, è essenziale rafforzarne la sostenibilità a lungo termine.

2.4. Il consumo responsabile e moderato di vino — ovvero quello che si concede la stragrande maggioranza dei consumatori — viene stigmatizzato a causa della soppressione della distinzione tra, da un lato, l'abuso di alcol e, dall'altro, il consumo informato e responsabile di vino; pertanto, il CESE ritiene necessario promuovere l'attuazione delle misure previste dal regolamento sui piani strategici ([2]) che contribuiscono a sensibilizzare i consumatori in merito al summenzionato consumo responsabile.

2.5. Il CESE accoglie con favore la proposta presentata dalla Commissione, ma ritiene che questo pacchetto di misure possa essere modificato al fine di tenere meglio conto di questo deterioramento del contesto, al fine di garantire al settore vitivinicolo dell'UE un aiuto e un sostegno sostanziali e immediati.

Argomentazioni a sostegno delle raccomandazioni da 1.8 a 1.10 e da 1.17 a 1.18 sul controllo del potenziale produttivo

2.6. Il CESE sostiene la proposta di estendere la validità delle autorizzazioni per il reimpianto, ma ritiene importante non accordare un lasso di tempo troppo lungo che rischierebbe di complicare la gestione e la pianificazione a medio termine del potenziale produttivo nelle denominazioni di origine protette e nelle indicazioni geografiche protette.

2.7. Il Comitato ritiene che alcune delle restrizioni proposte potrebbero costituire un ostacolo per l'obiettivo di adeguare il potenziale produttivo alla domanda di mercato di cui alla proposta relativa all'articolo 63, paragrafo 3, in quanto in una «regione di produzione» o in una «zona geografica» le situazioni possono variare in base al territorio subregionale preso in considerazione e/o ai tipi di prodotti (ad esempio, i vini bianchi o i vini rossi). Inoltre, la nozione di «resa media» non è efficace e potrebbe portare a interpretazioni e modalità di calcolo notevolmente diverse da uno Stato membro all'altro o da un operatore all'altro. Sebbene l'attuale articolo 66, paragrafo 3, preveda già alcune restrizioni, tale proposta potrebbe porre limiti ampi e sproporzionati riguardo alle modalità di applicazione delle autorizzazioni per il rimpianto. Analogamente, limitare l'autorizzazione per il reimpianto alla stessa zona geografica, alla stessa varietà o allo stesso metodo di produzione, o ancora alla stessa regione di produzione potrebbe incidere sulla flessibilità nonché sulle scelte compiute dalle singole imprese per adattarsi alla domanda del mercato, soprattutto per quanto riguarda i nuovi prodotti. Il CESE propone tuttavia di introdurre una limitazione per fare in modo che i beneficiari dei pagamenti per la distillazione in caso di crisi non possano rientrare in alcun altro programma di sostegno al settore vitivinicolo per un periodo di un anno e mezzo.

2.8. Il Comitato è favorevole all'attenzione particolare riservata alla vendemmia verde volontaria in casi giustificati di crisi, quale misura efficace sotto il profilo dei costi per controllare il potenziale produttivo.

([2]) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

Argomentazioni a sostegno delle raccomandazioni 1.11 e 1.12 sulla presentazione dei prodotti dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati

2.9. Il CESE è favorevole all'integrazione delle norme di presentazione per i prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati al fine di autorizzare e armonizzare (nel caso dei vini) l'uso di termini facilmente comprensibili dai consumatori e ampiamente utilizzati per altri prodotti analcolici e a basso tenore alcolico.

Argomentazioni a sostegno delle raccomandazioni da 1.13 a 1.16 sulle norme in materia di etichettatura dei vini

2.10. L'intenzione della Commissione europea di garantire la completezza delle attuali norme in materia di etichettatura elettronica relative all'identificazione del mezzo elettronico per fornire informazioni è un passo nella giusta direzione; ciò fa seguito alla raccomandazione formulata dal gruppo ad alto livello intesa a consentire a tutti gli operatori di risparmiare tempo e denaro nella produzione di etichette fisiche, facilitando in tal modo gli scambi e le esportazioni, proteggendo nel contempo i consumatori e garantendo il loro diritto di accedere facilmente alle informazioni obbligatorie. Tuttavia:

— a causa della mancanza di un approccio armonizzato e della necessità di proteggere il mercato unico, vi è l'urgente necessità di individuare un sistema non basato sulla lingua bensì su un pittogramma o un simbolo per identificare il mezzo elettronico. È pertanto fondamentale che le modalità concrete e armonizzate di una soluzione non basata sulla lingua siano introdotte direttamente nell'atto di base;

— alla luce della difficoltà che le aziende vinicole riscontrano nel determinare se e quando la legislazione di un paese terzo respinge le disposizioni dell'UE relative all'indicazione dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale, o se ne discosta, si ritiene opportuno eliminare l'obbligo di fornire tali informazioni quando i vini dell'UE sono esportati verso paesi terzi.

Argomentazione a sostegno delle raccomandazioni 1.19 e 1.20 sui prodotti vitivinicoli aromatizzati

2.11. Le norme concernenti la produzione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero rispecchiare e riprodurre, se del caso, gli sviluppi delle norme in materia di produzione e presentazione dei vini.

Argomentazioni a sostegno delle raccomandazioni da 1.21 a 1.25 sul miglioramento delle norme sugli interventi nel settore vitivinicolo

2.12. Sebbene le azioni e le attività di promozione e comunicazione siano alcuni dei principali strumenti per far fronte all'attuale crisi del settore vitivinicolo, gli operatori del settore non riescono a trarne il massimo vantaggio a causa del complesso quadro normativo che le disciplina. Il CESE propone di agevolare ulteriormente l'attuazione di tali interventi:

— eliminando uno dei principali ostacoli alla piena efficacia della misura, vale a dire il limite imposto alla durata delle attività di promozione volte a consolidare quote di mercato. La durata massima proposta per il sostegno alle attività di promozione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato in paesi terzi è ancora molto restrittiva;

— proponendo la revisione delle norme che complicano l'attuazione dei programmi di promozione da parte degli operatori del settore vitivinicolo.

2.13. Considerando che le cantine sono l'ultimo anello della catena di produzione ma anche i luoghi dove di fatto si recano i turisti, è importante che le misure adottate dalle aziende vinicole per adeguare le loro strutture al turismo vitivinicolo e/o alla promozione dello stesso rientrino nell'ambito di applicazione del sostegno fornito dall'UE. Tuttavia, occorre considerare tale sostegno in modo onnicomprensivo, in quanto il turismo vitivinicolo rende necessario lo sviluppo di nuove competenze all'interno delle aziende vinicole, in particolare nelle imprese a conduzione familiare. È essenziale migliorare le competenze dei proprietari viticoli e dei loro dipendenti attraverso programmi di formazione basati sull'apprendimento delle buone pratiche. Alla luce dell'effetto moltiplicatore positivo che le attività enoturistiche possono generare quando vengono realizzate all'interno di una rete coordinata, è fondamentale che i progressi compiuti a livello di comunità in grado di rendere le aziende vinicole interessanti per i consumatori siano integrati in tutta la regione vitivinicola. Nel suo approccio di sostegno, l'UE dovrebbe pertanto tenere conto di questi elementi al fine di consentire la creazione di reali sinergie a livello locale e rafforzare l'attrattiva dell'enoturismo, preservando nel contempo l'autenticità delle regioni vinicole.

3. **PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

Emendamento 1

collegato alla raccomandazione 1.9 — [articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 1, punto 5, del COM(2025) 137 final]

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CESE
i) ***dal termine*** «analcolico» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol, accompagnato dall'espressione «0,0 %» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol;	i) ***dai termini «dealcolizzato», «senza alcol» o*** «analcolico» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol***; in alternativa***, ***può essere*** accompagnato dall'espressione «0,0 %» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,05 % vol;
ii) ***dal termine*** «a contenuto alcolico ridotto» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore ***di almeno il 30 %*** al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.	ii) ***dai termini «parzialmente dealcolizzato», «a basso contenuto alcolico» o*** «a contenuto alcolico ridotto» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

Motivazione

L'emendamento è volto a consentire la flessibilità necessaria per la presentazione e la commercializzazione di questi «nuovi» prodotti ed elimina il criterio superfluo del «30 %», in modo da evitare di creare una lacuna giuridica per i prodotti vitivinicoli.

Qualsiasi potenziale fonte di confusione per i consumatori è già soggetta alle norme dell'UE in materia di comunicazione e pubblicità ingannevoli.

Emendamento 2

collegato alla raccomandazione 1.11 — [articolo 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013]

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CESE
	6 (nuovo). L'identificazione del mezzo elettronico in cui figurano la dichiarazione nutrizionale e/o l'elenco degli ingredienti conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo e ad altre indicazioni obbligatorie o facoltative previste dalla legislazione nazionale o dell'UE: ***i. non deve avvenire tramite parole, bensì mediante un pittogramma internazionale o un simbolo ISO esistente, e*** ***ii. deve figurare accanto al valore energetico.*** ***Le etichette dei vini che utilizzano altre modalità di presentazione del mezzo elettronico possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento scorte.***

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'identificazione del mezzo elettronico deve basarsi su una soluzione armonizzata priva di parole al fine di garantire la libera circolazione dei prodotti vitivinicoli.

Emendamento 3

collegato alla raccomandazione 1.9

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CESE
I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4) ***e*** (7) possono essere ottenuti***, rispettivamente,*** mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).	I prodotti vitivinicoli delle categorie di cui ai punti (4)***, (5), (6),*** (7)***, (8) e (9)*** possono essere ottenuti mediante seconda fermentazione o aggiunta di diossido di carbonio ai vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati di cui al punto (1).

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che la flessibilità tecnologica applicabile ai vini spumanti e vini spumanti gassificati dealcolizzati riguarda anche i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico.

Bruxelles, 17 luglio 2025

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Oliver RÖPKE